



Comune di Povegliano Veronese
Provincia di Verona

COPIA

Numero 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Ordinaria di Prima Convocazione

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventitre** del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria**, di **Prima Convocazione**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale:

Tedeschi Roberta	Presente	FACINCANI MAURIZIO	Presente
LUNARDI CLAUDIO	Presente	Poletti Silvia	Presente
Vaiente Nicolo'	Presente	Cavallini Edoardo	Presente
Boselli Alice Maria	Presente	Pezzon Ambra	Presente
Melchiori Elisa	Presente	Guadagnini Pietro	Presente
MARCAZZAN DANIELE	Presente	Mantovani Francesca	Presente
Bonizzato Sara	Assente		

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Corsaro Francesco.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Tedeschi Roberta in qualità di SINDACA assume la presidenza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

Presenti n. 12

La Sindaca concede la parola all'Assessore Facincani Maurizio, il quale, relaziona brevemente sulla proposta posta all'Ordine del Giorno.

Il Consigliere Guadagnini Pietro preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Minoranza, in quanto, le tariffe della TARI relative all'anno 2022 sono in linea con quanto a suo tempo deliberato dall'Amministrazione precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del provvedimento in adozione;

Richiamato l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamati altresì gli artt. 107 e 109, secondo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto che la votazione, espressa a seguito di appello nominale eseguito dal Segretario Generale, ha ottenuto il seguente esito proclamato dal Presidente:

Con voti favorevoli **(UNANIMI)** n. 12

voti contrari n. /

astenuti n. /

espressi per appello nominale, dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ed inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con separata votazione effettuata su appello nominale dal Segretario Generale dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Con voti favorevoli **(UNANIMI)** n. 12

voti contrari n. /

astenuti n. /

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL
23.05.2022

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI
SERVIZIO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*", le cui prescrizioni devono essere recepite dai Comuni ai fini dell'approvazione delle tariffe del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di TARI;

VISTI, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021 e la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATE che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, e le successive modificazioni al MTR con Deliberazioni n. 238/2020 e n. 493/2020;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere

le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è stato già applicato per le tariffe TARI dell'anno 2020 e dell'anno 2021;

ATTESO con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif rubricata "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" si è provveduto ad approvare la definizione del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti, che si compone altresì dell'Allegato A recante "Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR 2";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione:

l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita; «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025.

1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani»;

l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale (...);

l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale"

che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti»;

l'art. 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente

dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2»;

l'art. 8 "Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria" che così recita: «8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene:

- a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio»;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2021 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" da cui emergono le seguenti precisazioni, ai sensi dell'art. 1:

«1.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di

ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve:

- a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
- b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce , di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:

- a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019;
- b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2».

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che «il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del (...) decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta

attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha apportato le seguenti modifiche nell'allegato 1 al Regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999:

- le parole "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "uffici, agenzie";
- le parole "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti "banche, istituti di credito e studi professionali";

VISTA la deliberazione Arera n. 57/2020/R/RIF del 3 marzo 2020 avente ad oggetto: "Semplificazione procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente competente (ETC);

VISTA la deliberazione consiliare n. 9 del 29 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, che apporta modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti del Comune di Povegliano Veronese, con riferimento alla nuova definizione di rifiuti urbani e alla possibilità di abbandonare il servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche;

VISTA la riforma operata dal D.Lgs. n. 116/2020 al Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), la quale ha disposto una nuova definizione di rifiuto urbano e che comporta riflessi sull'applicazione della TARI;

RICHIAMATO il D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 69/2021, il quale ha disciplinato la possibilità di fuoriuscita delle utenze non domestiche dalla TARI;

RICHIAMATO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e la nota di aggiornamento al DUP, approvato con deliberazione consigliere n. 9 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO il Rendiconto 2021 approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2019, n. 157, che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, e con ciò è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, senza specifiche motivazioni;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico

finanziario (P.E.F.), approvato dall'ETC- Consiglio di Bacino Verona Nord;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

CONSIDERATO che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 s.m.i di ARERA, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio puntuale realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO quindi che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato A alla presente deliberazione, costituendone parte integrante, formale e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, negli avvisi di pagamento che verranno emessi a decorrere dal 1° dicembre 2020;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2022 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

VISTO IL PEF 2022/2025 approvato e trasmesso dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05/05/2022, trasmesso al protocollo dell'Ente n. 0001137 del 10/05/2022 e adottato con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna e qui richiamata;

VISTO il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'ente competente il Consiglio di Bacino Verona Nord, nel rispetto del MTR di ARERA delibera n. 443/2019 e s.m.i., composto dal Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per il Comune di Povegliano Veronese;

CONSIDERATO che:

- l'ammontare dei costi risultanti dal PEF 2021 e da coprire con tariffa è pari a euro 730.182,00;
- l'importo complessivo del PEF 2022 è al lordo delle detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, consistente per il nostro Comune nel contributo MIUR per le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D.Legge 248/07;
- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019, tenendo conto che il costo del personale non può più essere riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all'art.3 dell'allegato A) del 443/2019 ARERA una possibilità di riclassificazione parziale sulla base del confronto con il valore del PEF dell'anno precedente;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka –kb – Kc -Kd di cui al D.P.R. 158/1999 sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2021 rispetto a quelli dell'anno precedente. L'aumento tariffario è pari a zero e di conseguenza non vi è necessità di congruagli e/o redistribuzione

VISTO l'art. 3, comma 5-quinques, del D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022 n. 16, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della TARI corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 3 comma 5-sexiesdecies del medesimo D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che proroga al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

VISTO, altresì, l'art. 39, comma 11, del D.L. "Aiuti" approvato dal Consiglio dei Ministri il 02 maggio 2022, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale ha modificato l'art. 3, comma 5-quinques del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, disponendo che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti relativi all'approvazione del PEF e tariffe TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATA la necessità di stabilire le scadenze delle rate tari anno 2022 nelle seguenti date 30/08/2021 e 30/10/2021;

ATTESO che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 da trasmettere ad Arera relativo al Comune di Povegliano Veronese è pari ad euro 730.182,00, mentre il totale dei costi ai fini della elaborazione delle tariffe è pari a euro 725.039 (al netto della detrazione relativa al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche pari a euro 5.143);

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTO il prospetto allegato A alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022, confermando le esenzioni sopra esposte, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTO il vigente statuto comunale;

RICHIAMATO il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 22 marzo 2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'articolo 48, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi. e l'art. 52 del vigente “Regolamento degli uffici e dei servizi”;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della Legge n. 213 del 7.12.2012, allegati al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

- 1) tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l'anno 2022 da coprire con le entrate tariffarie anno 2022 è pari a euro 725.039,00, quale risultato del PEF approvato al Consiglio di Bacino Verona Nord (E.T.C.) e trasmesso ad ARERA pari a euro 730.182 al netto delle detrazioni ex comma 1.4 della determinazione n. 02/2020 – DRIF, consistente nel contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche e pari a euro 5.143,00;
- 3) di approvare le tariffe della TARI anno 2022 come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale, confermando le esenzioni in premessa specificate;
- 4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022, garantendo la copertura totale dei costi connessi al servizio;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa;
- 6) di provvedere a disporre attraverso gli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;
- 7) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per la sua immediata applicazione nell'esercizio in corso stante l'urgenza di procedere con gli adempimenti previsti in materia di TARI.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Tecnica del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-05-2022

Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole in ordine alla sola Regularita' Contabile del provvedimento che s'intende adottare essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul presente provvedimento.

Data: 16-05-2022

Il responsabile del servizio

F.to MODE' FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Tedeschi Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Corsaro Francesco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni da oggi e in pari data viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Povegliano Veronese, lì 27-05-2022

F.to IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-06-2022 per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, terzo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.to IL RESPONSABILE PER L'ESECUTIVITÀ